



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TRECENTA

STATUTO SEZIONALE

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1 (Denominazione e durata)

Articolo 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Articolo 3 (Scopi)

Articolo 4 (Locali sede)

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 (Soci)

Articolo 6 (Ammissione)

Articolo 7 (Quota associativa)

Articolo 8 (Durata)

Articolo 9 (Dimissioni)

Articolo 10 (Perdita della qualità di Socio)

Articolo 11 (Sanzioni disciplinari)

Articolo 12 (Ricorsi)

TITOLO III

SEZIONI

Articolo 13 (Organi della Sezione)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14 (Assemblea)

Articolo 15 (Convocazione)

Articolo 16 (Partecipazione)

Articolo 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Articolo 18 (Deliberazioni)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 (Composizione e funzioni)

Articolo 20 (Durata e scioglimento)

Articolo 21 (Convocazione)

Articolo 22 (Modalità di convocazione)

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 23 (Compiti del Presidente della Sezione)

TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 24 (Compiti del Tesoriere)

Articolo 25 (Compiti del Segretario)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 26 (Composizione e durata)

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Articolo 27 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Articolo 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Articolo 29 (Costituzione)

TITOLO VII

PATRIMONIO

Articolo 30 (Patrimonio)

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 31 (Esercizio Sociale)

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 32 (Tentativo di conciliazione).

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e Durata

È costituita, con sede in Trecenta, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Trecenta" con sigla "CAI - Sezione di Trecenta", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Veneto del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Articolo 4 – Locali e sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Soci

I Soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI – Club Alpino Italiano. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Articolo 6 - Ammissione

Chiunque intenda divenire socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda su apposito modulo, fornito dall'associazione, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre ad osservare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Articolo 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del Socio e la decadenza da tale sua qualità.

Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né esercitare i poteri elettorali attivi e passivi, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Non è possibile riacquistare la qualifica di socio, mantenendo la conseguente anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione cui il Socio era iscritto.

Articolo 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Articolo 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Articolo 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione

come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Articolo 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Articolo 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Articolo 13 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Sezione;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- determina la quota associativa per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente della Sezione;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno venticinque soci aventi diritto al voto.

Articolo 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci, la determinazione della quota di ammissione e la quota associativa annuale, la nomina delle cariche Sociali.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, o quando ne sia inoltrata richiesta dal Comitato Direttivo Centrale, dal Comitato Direttivo Regionale o dal Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Articolo 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Articolo 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da 9 membri, incluso il Presidente della Sezione, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

il Presidente della Sezione, i Vice presidenti, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; egli, in questo caso, non ha diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del CAI. In particolare, esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dell'ordinamento della sezione;
- convoca l'Assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incarichi o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;

Articolo 20 - Durata e scioglimento

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del consiglio è considerato dimissionario.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Articolo 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 3 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 23 - Compiti e nomina del Presidente della Sezione

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima seduta utile.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente anziano e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente della Sezione può essere riconfermato nella carica una prima volta e può essere rieletto ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente della Sezione è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione. Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente della Sezione.

Articolo 25 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno un Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione;

- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Articolo 27 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Articolo 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'associazione può costituire nel proprio seno, su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, gruppi organizzati di Soci che intendano sviluppare in maniera particolare una delle attività statutarie o, comunque, un'attività compatibile con i fini dell'associazione.

La costituzione dei gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

I gruppi hanno un proprio Regolamento, che diviene esecutivo con la ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione.

I gruppi sono retti da un Consiglio Direttivo e da un Presidente, eletto tra i membri del Consiglio.

I Gruppi non hanno rappresentanza esterna e godono di autonomia tecnico-organizzativa. Essi godono anche di autonomia amministrativa-contabile nei limiti dei fondi assegnati dalla Sezione. Qualsiasi iniziativa di reperimento dei fondi attuata all'esterno della Sezione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

Il bilancio dei Gruppi fa parte del bilancio dell'associazione.

I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della Sezione con delibera scritta e motivata.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Articolo 29 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Articolo 30 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote sociali annuali, detratta la parte spettante alla Sede Centrale del CAI
- dalle sovvenzioni e dai contributi di Enti, Soci e di privati;
- dai proventi derivanti dal patrimonio sociale;
- da qualsiasi altra entrata connessa con l'attività sociale.

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati presso uno o più istituti di credito o presso un conto postale intestato all'associazione.

I mandati di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 31 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al

patrimonio del GR interessato. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 32 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il presente statuto è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Trecenta del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 26 Marzo 2009.

Il Presidente della Sezione
f.to Rinaldo Arnese

Il Presidente dell'Assemblea
f.to Roberto Ferrante

